



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e s.m.i., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, "Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", pubblicato sulla GURI n. 103 del 05.05.2017 in vigore dal 20 maggio 2017;

VISTO l'art.21, commi 1 e 6, del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" ove si dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 Gennaio 2018, n. 14 concernente il "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";

VISTO l'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 e s.m.i. "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTA la Legge di Stabilità 2016, (Legge, 28 dicembre 2015, n. 208) – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (GU n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70), contenente manovra di razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche;

VISTO l'art.37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" del Dlgs n.50/2016, che ribadisce i sopra citati obblighi;

VISTA la Legge di Stabilità 2017 (Legge, 11/12/2016 n. 232) pubblicata sulla G.U. 21/12/2016, contenente all'art. 60 ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con particolare riferimento all'acquisizione di beni e servizi in forma centralizzata;

VISTA la Legge di Stabilità 2018 (Legge, 27 dicembre 2017, n. 205) pubblicata sulla G.U Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62, che contiene ulteriori indicazioni in relazione alla centralizzazione degli acquisti;

VISTA la Legge di Bilancio 2019 (Legge, 30 dicembre 2018, n. 145) pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018;

VISTA la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019;

VISTA la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30/12/2020) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017, recante l'individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali;

VISTA la necessità della Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica, del monitoraggio dati e della Comunicazione di acquisire forniture e servizi per importi superiori a € 40.000,00 relativamente al biennio 2021-2022;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2020 (G.U. Serie Generale n. 323 del 31.12.2020 - supplemento ordinario n. 47) concernente la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023" ed, in particolare, la tabella 4;

VISTO il D.Lgs. 90/2016, art. 1, comma 1, che ha inserito, al comma 17 dell'art. 21 della L. 196/2009, il seguente periodo: "nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all' entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell' esercizio precedente";

CONSIDERATO che, per il biennio 2021-2022, i servizi e le forniture oggetto di approvvigionamento da parte della Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione saranno acquisiti mediante adesione alle Convenzioni Consip, in conformità alla previsione normativa del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, ad esclusione di quelli per i quali non siano attive o in attivazione convenzioni, per l'acquisizione dei quali, laddove possibile, sarà utilizzato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip;

Tanto premesso,

D E C R E T A

1. di approvare, ai sensi dell'art.21, commi 1 e 6, del D.lgs. 50/2016, il programma biennale 2021/2022 di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 di cui al prospetto allegato al presente decreto;
2. di riservarsi, nel corso del biennio, di aggiornare i programmi di acquisti di beni e servizi 2021-2022 a fronte di nuove esigenze sopravvenute;
3. di procedere alla pubblicazione così come disposto dall'art.21, comma 7, del D.lgs. 50/2016.

Il Direttore Generale
Grazia Strano
(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.